

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

Editoriale del Segretario

QUELLA ECCEZIONE NON SI DOVREBBE SOLLEVARE!

L'art. 342 cpc, così come riformato, dispone che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado". Alcuni giudici, per fortuna pochi, hanno ritenuto che l'appello dovrebbe essere scritto come una sentenza, con la paradossale conseguenza che da una parte *(segue a pag. 8)*



Nella G.U. del 24 novembre 2014 il nuovo Regolamento per la elezione dei COA

...UN'ALTRA OCCASIONE PERSA

Comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Forense

INACCETTABILE IL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE, GOVERNO DELUDE ASPETTATIVE DI RINNOVAMENTO DELL'AVVOCATURA, PENALIZZATI I GIOVANI E LA COMPONENTE FEMMINILE

"Il Governo Renzi, con una forte componente giovane e che del rinnovamento vorrebbe fare uno dei suoi tratti distintivi, delude le attese di migliaia di giovani avvocati, poichè rafforza establishment consolidati, che con il nuovo hanno davvero poco a che vedere. Il regolamento per le elezioni dei Consigli dell'Ordine, appena pubblicato in Gazzetta, delude le aspettative di chi contava su nuovi e rinnovati Consigli, al passo con i tempi e con la modernità".



Il Segretario Generale ANF Ester Perifano

Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano.

"Non possiamo che esprimere forte delusione e grande preoccupazione – continua Perifano - perché le norme consegnano ad una sostanziale sclerotizzazione, almeno per i prossimi 8 anni, la governance delle nostre Istituzioni di base, ovvero i Consigli dell'Ordine, in un momento in cui sarebbe necessario un forte rinnovamento per reggere la concorrenza delle altre professioni e le sfide sovranazionali che ci attendono. Il regolamento elettorale lascia sostanzialmente intatte le regole di 80 anni fa, anzi, con l'introduzione del voto di lista, le peggiora addirittura, consentendo di votare in blocco con un 'click' tutti i candidati. Viene azzerata la tutela del voto limitato e stroncate le candidature singole, quelle che, rifiutando il meccanismo delle 'cordate elettorali' hanno consentito, sino ad oggi, la presenza all'interno dei Consigli dell'Ordine di voci libere ed autonome. Tra le conseguenze del sistema così immaginato, la mortificazione delle specificità femminili, costrette, per essere elette, a chiedere "protezione" al candidato forte". "Inevitabilmente – aggiunge Perifano - questo regolamento è destinato a cambiare *(segue a pag. 2)*

Elezioni COA 2015

Apriamo il dibattito!

In occasione delle imminenti elezioni del COA è nostra intenzione riservare un apposito spazio nei prossimi numeri di Nuovo Ruolo al dibattito che auspichiamo si svolgerà sui programmi dei candidati ed al quale siete tutti invitati a partecipare inviando le vostre considerazioni al seguente indirizzo email: anna.fila@libero.it.

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce

SOMMARIO

Editoriale del segretario (A.Galante) pag.1

Un'altra occasione persa
Comunicato stampa di ANF pag 1

A proposito di AGCM
(A. M. Carrozzo) pag. 2

Opposizione a d.i. Rapporti tra procedimento
monitorio e giudizio di opposizione
(A. Sansonetti) pag. 3

Una modesta proposta per accorciare i tempi
di definizione delle cause
(L. Spedicato) pag.3

Il delatore fiscale ai tempi del Codice di Maria
D'Enghien (F.Perrone) pag.4

Le iniziative dell'AFL pag. 5

Verso il PCT (E. Napolitano) pag. 6

L'angolo delle letture (A. Totaro Fila) pag. 8

L' AGCM assimila la Professione forense all' Impresa

A proposito di AGCM...

Lettera ad AFL

Preg.mi Colleghi,

il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM nei confronti del CNF con il quale l'Autorità Amministrativa ha comminato una sanzione pecuniaria da 1 milione di euro all'Organo Istituzionale rappresentativo della Professione Forense merita sdegno, disapprovazione e, al contempo, deve suscitare una seria riflessione sulla materia.

Il Consiglio Nazionale Forense è stato sanzionato dall'AGCM per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012, nonchè per aver adottato un parere contro i siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria. Di fatto l'AGCM ha equiparato la Professione Forense a quella dell'Impresa. E' di tutta evidenza la pretestuosità di una simile lettura del caso; infatti, che si tratti di una Professione Intellettuale e non di esercizio di attività di impresa lo si rileva da diversi dati normativi.

In primo luogo alle Professioni Intellettuali il c.c. dedica gli artt. 2229 e ss., e le differenzia dalle attività di Impresa, anzi sappiamo bene che il Legislatore codicistico non descrive neppure cosa è l'attività di Impresa, ma l'art. 2082 c.c. definisce chi è l'imprenditore assoggettandolo ad un preciso Statuto. Se il Legislatore avesse voluto disciplinare il mondo delle Professioni come quello dell'Impresa non avrebbe dedicato ad esse norme ad hoc!

Ricordo a me stesso che si tratta di fattispecie così diverse che

non possono essere trattate normativamente in maniera omogenea perché ciò violerebbe l'art. 3 della nostra Carta Costituzionale. Certamente qualora la professione sia esercitata in forma di società commerciale troverebbe applicazione la normativa sulle imprese commerciali. In secondo luogo il nuovo codice deontologico, approvato il 31 gennaio 2014, vieta all'avvocato di accaparrarsi clientela in maniera scorretta. Ma contro chi dovrebbe essere perpetrata la scorrettezza se non nei confronti dei colleghi soprattutto quando questi hanno minori armi di fidelizzazione. E' proprio questo che accade con il sopravvento delle associazioni dei consumatori, le quali godono di trattamenti, istituti e discipline più favorevoli rispetto al tradizionale libero Professionista: mi riferisco alle sovvenzioni Pubbliche che invece non ricevono i



liberi Professionisti, alle donazioni del 5 x 1000, tra l'altro le associazioni dei consumatori svolgono in maniera assai deplorabile i compiti Istituzionali di educazione del consumatore o non li

svolgono affatto. Esse, godendo di elargizioni Pubbliche, hanno uno strumento in più che si somma all'Istituto del Patrocinio a spese dello stato.

Insomma e per concludere, ci vuole misura in tutto soprattutto nel giudizio che l'AGCM ha fatto gettando nel calderone dell'Impresa, che è destinata a fare profitti, anche i Professionisti, anzi soprattutto gli avvocati i quali, secondo quanto prevede la nuova legge sull'Ordinamento Professionale, possono prestare la propria opera intellettuale anche gratuitamente. Ricuperiamo dunque la figura dell'avvocato quale difensore dei diritti e libertà, parte integrante dell'esercizio della Funzione Giurisdizionale, nonché baluardo della legge in mezzo al Popolo.

Avv. Angelo Marco Carrozzo

...UN' ALTRA OCCASIONE PERSA

(continua da pag. 1)

il tenore dei rapporti tra l'avvocatura di base e il Ministro della Giustizia Orlando, nei confronti del quale avevamo pure, nel momento della sua elezione, riposto la massima fiducia. E' vero che negli ultimi mesi gli avvocati sono stati coinvolti, ma solo formalmente, nei percorsi riformatori messi in atto, però poi purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti, e molte delle nostre segnalazioni, ad esempio per la mini riforma del processo civile, sono rimaste del tutto inascoltate. Quanto al regolamento

elettorale, abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per segnalare le criticità riscontrate, con la speranza che il Ministro correggesse almeno le storture più evidenti. Ciò non è accaduto e il regolamento, con la introduzione del voto di lista, è stato addirittura peggiorato. Del resto, siamo in buona compagnia, se è vero, come è vero, che anche i pareri del Parlamento, di fatto, sono stati ignorati. "Non ci resta che valutare, nella consapevolezza che la strada del dialogo è purtroppo fallita, l'opportunità di una impugnazione che ristabilisca i principi democratici così gravemente compromessi" – conclude Perifano.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Rapporti tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione.

di Alberto Sansonetti

L'opponente nella sua sostanziale veste di convenuto può proporre domande riconvenzionali; mentre l'opposto nella qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella proposta col ricorso (quindi anche domande riconvenzionali, ma eccezioni riconvenzionali sì). Gli è però consentito modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt.183 e 184 cpc, stante l'espresso richiamo del 2° comma dell'art.645 cpc " ...l'opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario...". L'opposto potrà domandare senz'altro una somma inferiore a quella chiesta con il ricorso per ingiunzione; ma non una somma maggiore, neppure se la *causa petendi* rimanesse invariata (cass. n.6202/2004). E se il Giudice dell'ingiunzione avesse ridotto o escluso parte della domanda per ingiunzione, sarebbe possibile in sede di opposizione riproporla? Fermo restando che la stessa è riproponibile in via autonoma, è coerente con i principi di economicità e di concentrazione processuale consentire all'opposto- attore sostanziale - reintrodurre nel *thema decidendum* quella parte di domanda esclusa dall'ingiunzione. Un'interpretazione formalistica sembrerebbe escluderlo, posto che l'opposizione verte sull'ingiunzione, di cui l'opponente chiede, in via mediata la revoca. In assenza, apparentemente, di un'affermazione netta della giurisprudenza nel senso prima indicato, la tesi, che si sta privilegiando, trova indiretta conferma dai principi stessi della Suprema Corte, la quale, al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto-attore sostanziale l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito, individua l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria, in coerenza con la tesi che l'opposizione non costituisce impugnazione della validità del decreto (Cass. n.6528/2000). Se l'opposto è attore in senso sostanziale e oggetto principale dell'opposizione è la domanda per ingiunzione, occorre chiedersi se sia ragionevole che l'attore-opposto, come in un normale giudizio, non possa introdurre (o meglio reintrodurre) nei limiti di cui all'art.183,5° cpc non solo la richiesta di interessi e/o rivalutazione delle somme oggetto di decreto che per ipotesi il Giudice del monitorio abbia omissis (il che è pacifico), ma anche quella (parte di) domanda non accolta nel procedimento monitorio. Interrogativi ai quali il Giudice del Tribunale di Catania, dr.Felice Lima, ha dato una risposta molto argomentata e ragionevole (sentenza datata 1/12/04 su Altalex), con la considerazione che "ancora una volta la tensione verso classificazioni formali impedisce di vedere la sostanza delle cose".



UNA MODESTA PROPOSTA PER ACCORCIARE I TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE CAUSE.

di Lino Spedicato

Nella prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. accade, pressochè invariabilmente, che i difensori, dopo aver sommariamente e reciprocamente impugnato atti e documenti avversari, richiedano l'assegnazione dei termini indicati nel 6° comma per la produzione delle memorie ivi previste. Esse sono, com'è noto, destinate, la prima, alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; la seconda, a replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle



eccezioni medesime e indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali; la terza memoria, infine, alle sole indicazioni della prova contraria. Analizzando la norma, sembra potersi dedurre che con la prima memoria si vada definendo il *thema decidendum*, ma non ancora completamente, perchè con la seconda le parti hanno ancora la facoltà di proporre aspetti dello stesso tema e, contemporaneamente, introdurre le richieste istruttorie destinate poi, con il deposito della memoria di replica, a fissare in modo immodificabile il *thema probandum*. L'udienza si conclude con l'ordinanza del giudice istruttore che assegna (e non può fare altrimenti non avendo alcuna facoltà discrezionale, salvo - forse - di ritenere, come lascerebbe intuire l'*incipit* del successivo 7° comma, la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e invitare le parti a precisare le conclusioni)

(segue a pag. 7)

Il "delatore fiscale", ai tempi del Codice di Maria d'Enghien

di Franco Perrone

Maria d'Enghien (1367 – Lecce, 9 maggio 1446) fu "amatissima Principessa del Principato di Taranto", contessa di Lecce (1384-1446) e regina consorte di Napoli, in quanto terza moglie di Ladislao I d'Angiò. Nel 1384, a soli 17 anni, divenne contessa di Lecce dopo la morte del fratello e sposò il principe di Taranto Raimondo Orsini Del Balzo. Le proprietà dei due sposi, grazie soprattutto ai territori che la contessa portò in dote, arrivarono a comprendere le attuali province di Taranto, Brindisi e Lecce. Fu madre adorabile dei figli Maria, Caterina, Giovanni Antonio e Gabriele, e fu molto amata dal marito. Rimasta vedova per la morte improvvisa di quest'ultimo nel 1406, subì a Taranto l'assedio posto dal re di Napoli Ladislao I d'Angiò il Magnanimo, e, per ragioni di stato, convolò a seconde nozze con il sovrano. Le nozze tra Ladislao e Maria si celebrarono il 23 aprile 1407 nella cappella di San Leonardo del Castello Aragonese di Taranto. Fu bene accolta dal popolo di Napoli, ma i rapporti con il marito non furono sereni, al punto da ritrovarsi costretta a vivere con le amanti di lui. Morto Ladislao il 6 agosto 1414, tornò in possesso della contea di Lecce ed ottenne nel 1420 il principato di Taranto per il figlio Giovanni Antonio.

Tornata nella sua terra natale, a lei si deve il riordino delle attività economiche e amministrative della città di Lecce, con l'emanazione il 14 luglio 1445 degli Statuta et capitula florentissimae civitatis Liti. Trascorse gli ultimi anni della sua vita dedicandosi al suo popolo, ad opere d'arte e di fede e morì a Lecce il 9 maggio 1446, dove fu sepolta con grandi onori e fasto nel vecchio monastero di Santa Croce, distrutto nel 1537 da Carlo V per costruire il castello ancora oggi esistente. L'unico ritratto della contessa è stato individuato negli affreschi, da lei stessa commissionati, nella chiesa di S. Caterina d'Alessandria, a Galatina.

Il Codice di Maria d'Enghien è una raccolta di norme e regolamenti di argomento amministrativo e fiscale formato nel 1473. Detta raccolta venne particolarmente curata ed annotata da Antonello Drini, sindaco della città (Università) di Lecce, che la trasformò in un utile prontuario di materie di governo, in una



raccolta di norme giuridiche da far valere per la tutela di interessi tutte le volte che il potere centrale minacciava di infrangere (sia a livello di potere politico, che fiscale).

Particolare interesse suscitano le norme, prevalenti, relative all'ordinamento dei dazi imposti dalla città di Lecce a colombai, carri, trappeti (frantoi), molini, forni, pigione di case, fitti di giardini e terre, industrie e mercanzie, carne e pesce, carni macellate, bestiame, frutti e merci varie, pane, olio, cereali, vino, mosto per gli abitanti di Lecce e di quelli dei casali.

E della caccia agli evasori, o contravventori, viene incaricato il daziere (sempre) e, per alcune infrazioni, viene preso in buona considerazione l'intervento di un delatore.

Ricordiamole.

Dazio sulla macellazione

Allorché la carne veniva macellata, doveva essere corrisposto, entro tre giorni, un particolare dazio. In mancanza, veniva comminata una sanzione di 3 tarì. Detta sanzione veniva ripartita in parti uguali tra l'Università ed il daziere. Al delatore vengono date 5 grane, a carico del responsabile dell'infrazione, in aggiunta alle precedenti sanzioni (*Et chi li accusara ne havera grane cinque*)

Molitura delle olive

Il proprietario di uliveti era obbligato a molire le olive solo in frantoi (trappeti) operanti all'interno della città di Lecce (ai fini, ovvii, della corresponsione del dazio sulla molitura). L'inosservanza veniva sanzionata col pagamento di 4 onces per ogni infrazione e con il sequestro dell'olio prodotto. Al delatore, mezzo ducato (*Et chi lo accusara ne havera ducato mezzo.*)

Incendi

Al fine di evitare incendi, viene vietata l'accensione di fuochi (in Lecce e nei suoi casali) prima della festa di Santa Maria del 15 agosto. L'infrazione viene punita col pagamento di 4 onces. La delazione viene premiata con 5 tarì. L'elemento nuovo, in materia, è costituito dalla garanzia dell'anonimato (*Et chi lo accusara ne havera tarì cinque; et essera tenuto secreto*)

Vestiario degli ebrei

Agli ebrei viene imposto sul vestiario un segnale di riconoscimento. L'infrazione viene punita con 1 oncia (*Et chi lo accusara ne havera tarì uno*) che, in mancanza, viene tramutata in una serie di frustate da subire nella città di Lecce.

Divieto di caccia

Viene vietata la caccia e l'uccisione di colombei esistenti in un colombaio (pena 1 oncia per ogni infrazione). Al solito delatore, 1 tarì (*Et chi lo accusara ne havera tarì uno*)

Divieto di gettare acque sporche nelle vie cittadine.

Il divieto di gettare nella città di Lecce acque sporche porta come sanzione il pagamento di un augustale e, al delatore, come premio, 1 carlino (*Et chi lo accusara ne havera carlini I*).

Giusto peso delle monete

Il giusto peso delle monete viene regolato e sanzionato con il (*segue a pag. 7*)

Le iniziative del I' AFL

Nuovo sito web AFL



Accessibile al link <http://www.anflecce.it> è stato attivato il nuovo sito della nostra Associazione.

Abbiamo voluto costruire un sito snello, che recasse utilità ai colleghi anche non associati senza ripetere contenuti che si trovano già in altri siti. Nella sezione "associazione" ci sono le informazioni istituzionali dell'associazione ed i link più significativi ed utili (ANF nazionale, contributo unificato, ecc.).

Nella sezione "attività associative" si possono reperire i messaggi inviati dal segretario ai colleghi, che spesso forniscono suggerimenti utili all'esercizio quotidiano della professione; vi è una sezione di "giurisprudenza" che attiene esclusivamente a questioni riguardanti la professione (onorari, deontologia, mandato, ecc.); c'è, poi, l'archivio della nostra pubblicazione "Nuovo Ruolo", newsletter destinate a dibattito; infine, c'è una sezione "documenti" ove reperire documenti utili da noi redatti o alla cui formazione abbiamo attivamente partecipato (es. segnalazioni disfunzioni, protocollo PCT).

Nella sezione "eventi formativi" vi è l'archivio degli eventi formativi promossi dall'associazione e quelli di prossimo svolgimento.

Nella sezione "previdenza" vi sono notizie utili in tema di fisco e previdenza forense.

Nella sezione "iscrizioni e convenzioni" si possono reperire i moduli per l'iscrizione all'associazione (speriamo che siano utilizzati da nuovi sostenitori, ne abbiamo bisogno) e le convenzioni che siamo riusciti a concordare nell'interesse dei nostri associati.

Con l'auspicio che questo lavoro vi possa essere utile.

Eventi in programmazione


 AFL - ASSOCIAZIONE FORENSE
 LECCE

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE

PRESENTA

**VERSO IL PCT TRA ECCESSO D'INFORMAZIONE E
 DIFETTO DI FORMAZIONE**

Venerdì 28 novembre 2014, ore 15,30
 Lecce - Hotel Tiziano

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco".

Ore 15,45 Saluti e introduzione.

Ore 16,00 Relazioni:

Avv. Vincenzo Napolitano
 Responsabile per le tecnologie dell'informazione di AFL.

Dott. Andrea Lisi
 Magistrato del lavoro Tribunale di Lecce
 Referente circondariale per la telematica giudiziaria - settore civile.

Ore 18,00 Dibattito e repliche

Ore 18,30 Chiusura dei lavori.

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce:
 1 credito per ogni ora di effettiva partecipazione con un massimo di 3.
 Per prenotarsi: www.ordineavvocatilecce.it - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente
Avv. Alberto Sansonetti
Il Segretario
Avv. Angelo Galante

Info ☎ 335 5930061 • 328 6246683 • 348 8038024 ✉ formazione.afl@gmail.com


 AFL - ASSOCIAZIONE FORENSE
 LECCE
 - Presenta -

"MOZIONI ED EMOZIONI"

**"CONFERENZA - SPETTACOLO SU
 LINGUAGGIO GIURIDICO E SUA COMUNICAZIONE"**

Pièce teatrale di e con **SALVATORE COSENTINO**
 Magistrato



Al pianoforte: CARLA PETRACHI - Alle percussioni: ANDREA LUPERTO
 Regia e scelte musicali di SALVATORE COSENTINO

- LECCE -

CINETEATRO ANTONIANO

**DOMENICA
 7
 DICEMBRE 2014
 ORE 20,00**

Le iniziative del l' AFL

Evento formativo del 28 novembre 2014

Verso il PCT

Una riflessione sullo stato dell'arte


Quello organizzato da AFL per il prossimo venerdì 28 novembre 2014 è, più che un convegno, l'occasione per una riflessione pacata sullo ...stato dell'arte dell'introduzione in ambito giudiziario dell'informatica e della telematica.

È noto che si tratta di un percorso che ha subito una forte accelerazione a partire dalla fine dello scorso giugno, quando è partita la prima tranche di "obbligatorietà", quella dell'intero procedimento monitorio e del deposito degli atti endoprocessuali relativi ai procedimenti iniziati a far tempo dal 30/06/2014.

Verrà, tuttavia, ricordato che quella del 30/06/14 è stata solo una tappa - fondamentale, certo, di svolta, se vogliamo, ma pur sempre una tappa - di un percorso che parte da lontano. Il primo importante passo, infatti, fu l'introduzione dell'obbligo normativo della PEC per gli avvocati in funzione di presupposto tecnico necessario per varare l'introduzione dell'obbligo delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria).

Dopo di allora è tutto un procedere di scadenza in scadenza (la prossima é imminente: il 30/12/2014 diverranno obbligatori i depositi telematici degli atti endoprocessuali anche per i procedimenti iniziati anteriormente al 30/06/2014) fino a realizzare la completa e finale telematizzazione del processo civile.


Ma sarà anche l'occasione per informare gli intervenuti su alcuni aspetti critici che, inevitabilmente, sono stati riscontrati, o comunque discussi, in fase applicativa dei nuovi sistemi. Si parlerà del lavoro fatto dalla c.d. Commissione Sperimentatori PCT, formata da avvocati, magistrati,



personale di cancelleria e personale tecnico del CISIA, per ovviarvi e per giungere al varo del "Protocollo", col quale si è tentato di fornire a tutti gli operatori giudiziari del nostro Tribunale delle linee guida entro cui muoversi per evitare errori, dirimere dubbi interpretativi ed acquisire dimestichezza con le nuove tecnologie pratiche imposte dalle norme e dalle regole tecniche ministeriali.

Si parlerà del difficile affermarsi delle notifiche telematiche in proprio, la cui prassi sembra essere ancora ferma al palo malgrado la sua piena - e gratuita - operatività.

Ancora, si parlerà del rapporto interattivo fra informazione e formazione, illustrando punti di vista capaci di fornire ausilio a tutti coloro che, il più delle volte senza loro responsabilità, non avendo dimestichezza con l'informatica e con la telematica, rischiano di restare vittime della disinformazione. Talvolta con possibili conseguenze - per gli avvocati, in particolare - anche in ambito di responsabilità professionale. Sarà anche l'occasione di parlare di iniziative di formazione specifica personalizzata che l'Associazione Forense andrà



prossimamente a realizzare per i propri associati ma non solo.

Non senza richiami, infine, alle modificazioni strutturali che le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione vanno realizzando a macchia d'olio all'interno della società moderna, imponendo a tutti, ma ancor più in particolare a chi abbia a cuore il buon funzionamento della macchina della giustizia come pilastro portante della democrazia, di accettare la realtà: evolversi o perire.

Enzo Napolitano

Il " delatore fiscale" , ai tempi....

(continua da pag. 4)

pagamento di 4 onces per ogni infrazione e di tarì 2½ al delatore
(Et chi lo accusara ne haverà tarì duy et mezzo).

Divieto religioso

Vengono vietate discussioni e commenti in atto per la Comunione. La sanzione è di un'oncia per ogni infrazione. E il delatore avrà in premio un ducato *(Et lu accusatore da lo delinquente ne habia in premio ducato uno.)*.

Compensi agli spellatori.

Gli spellatori di carni macellate vanno ricompensati con grani uno per ciascun castrato o bestia simile. Chi opererà diversamente, sarà sanzionato col pagamento di 10 grani, oltre a 2 grani, che dovrà corrispondere al delatore *(Et chi lo accusara ne haverà grane duj)*.

Detto sistema dovette certamente funzionare, ancora, se lo

Stato Pontificio, con Notificazione del 28-01-1797, accordava il premio di scudi cinquanta al Delatore ("che sarà tenuto segreto") che denunciava chi ometteva di consegnare il proprio cavallo per l'equipaggia-mento delle truppe pontificie; se l'imperiale Regio Governo di Parma, con Editto del 28-04-1800, dava, sul ricavato di alcune merci sprovviste di apposito bollo doganale, "un terzo all'Accusatore, che sarà tenuto segreto").

E, venendo a tempi recenti, nel 1996 viene istituito il 117, il numero telefonico della Guardia di Finanza, nato per denunciare anonimamente i furbetti del fisco, e, nel 2012, sotto il governo Monti, un'apposita commissione presenta come idea di punta quella di riconoscere all'accusatore un premio in danaro oscillante tra il 15 e il 30% della somma recuperata all'erario (ovviamente l'accusatore non è più anonimo, anzi può citare a suo favore Clint Eastwood che, in "Per un pugno di dollari", sostiene la parte del cacciatore di taglie).

Franco Perrone



UNA MODESTA PROPOSTA PER ACCORCIARE I TEMPI....

(continua da pag.3)

i richiesti termini e rinvia la causa ad altra udienza per provvedere sulle richieste istruttorie che le parti formuleranno con le memorie (alcuni giudici hanno già, precompilato, un verbale che occorrerà completare soltanto con l'indicazione della data della nuova udienza).

A parere di chi scrive, la fissazione di tale udienza è del tutto inutile e non è prevista dalla norma. Recita, infatti, il 7° comma dell'art. 183: "Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova. Se provvede con ordinanza fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro 30 giorni". La formulazione della norma è alquanto infelice, atteso che il giudice non può che provvedere fuori udienza; tuttavia, ancorchè infelice, la norma non autorizza la fissazione di una nuova udienza al solo fine di provvedere sulle richieste

istruttorie ormai giacenti in cancelleria da alcuni mesi. Essa, invece, dovrebbe essere destinata all'assunzione dei mezzi di prova. Il nostro parere è che l'udienza di cui all'art. 183, salva l'applicazione dell'art. 187, dovrebbe concludersi con l'assegnazione dei termini di cui al 6° comma e la riserva di provvedere nei "teorici" 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine.

Il vantaggio di tale proposta è talmente evidente che appare impossibile - per quanto ci consta - che nessuno fino a oggi vi abbia pensato, neanche il legislatore che con la riforma entrata in vigore in questi giorni avrebbe potuto vincolare l'attività del giudice nell'udienza indicata nel senso da noi auspicato. Si risparmierebbe certamente un'udienza del tutto inutile, evitando tra l'altro che i difensori delle parti, che in essa dovrebbero limitarsi a riportarsi alle memorie depositate, riaprano le polemiche e sprechino risorse in discussioni sterili e polemiche che allontanano l'attenzione del giudice dai fatti di causa sui quali è chiamato a pronunciarsi.

Lino Spedicato

L'angolo delle letture

a cura di Antonella Totaro Fila

Il futuro è un passato rimosso

..."E mentre faccio un pò di esercizi d'autocommiserazione contemplando il soffitto in posizione cristologica, penso (giustappunto a proposito di cinema) che sarebbe bello se adesso potessi fare uno stacco, saltare il presente e andare direttamente al dopo, a quando lo sconforto non ci sarà più. Se

la mia immagine potesse andare in dissolvenza per poi passare a un'altra scena, un Esterno Giorno, p. es., e in basso comparisse la dicitura <<Sei mesi dopo>>, e mi rivedessi, che so, a passeggiare davanti a un caffè, magari a Parigi, in attesa di una donna incredibilmente somigliante a Emmanuelle Bèart nell'Enfer di Chabrol, o magari proprio lei, che giungerebbe di lì a poco trafelata, e dopo avermi

dolcemente baciato sulla bocca mi chiederebbe (in francese, che nei sei mesi intercorsi avrei imparato perfettamente) se è tanto che l'aspetto; quindi c'incamminassimo lungo il boulevard Saint-Germain mentre partono i titoli di coda.

Se c'è una cosa che mi fa impazzire del cinema, è la terapia del dolore. La rimozione dell'infelicità. La censura della fatica di uscirne. La vita che ricomincia solo quando è tornata sopportabile. Non so che darei per praticare il <<Sei mesi dopo>> nella vita non filmica.

Oh, lo so che cosa state pensando. Sento già l'obiezione: <<Sì, d'accordo, ma anche quel tempo intermedio è vita: se lo salti, è come se morissi nell'intervallo>>.

Sentite questa, allora: <<Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita>>.

Bella, eh?

E sapete chi l'ha detta?

Rita. Levi. Montalcini.

Ecco chi."

Tratto da "Mia suocera beve" di Diego De Silva, Einaudi 2010



QUELLA ECCEZIONE NON SI DOVREBBE SOLLEVARE!

(continua da pag.1)

le sentenze sono sempre più succinte sia in fatto che in diritto (v. art. 132 cpc riformato nel 2009) e noi avvocati le dovremmo addirittura riscrivere nell'atto di appello. Ritengo che con la norma in esame il legislatore abbia semplicemente voluto rendere più rigoroso il principio della specificità dei motivi di appello; in caso contrario un giudice potrebbe anche sostenere la inammissibilità dell'appello perché la ricostruzione del fatto riscritta nell'atto di appello non è ben scritta!

Alcuni colleghi stanno formulando l'appello riscrivendo letteralmente alcune parti della sentenza e molti altri stanno eccependo la inammissibilità dell'appello in mancanza di tale formulazione. A mio avviso, l'eccezione non dovremmo sollevarla, perchè così facendo siamo noi stessi a costringerci a dare alla disposizione quella interpretazione restrittiva e penalizzante, fornendo ai giudici su un piatto d'argento la soluzione più lontana dalla Giustizia. Innanzi alla Corte d'appello sez. lavoro di Lecce tale eccezione formulata contro un mio atto di appello che non si conformava all'indirizzo restrittivo è stata rigettata *de plano*.

Dunque, non ci facciamo del male, non solleviamo tale eccezione se non nel caso in cui non sia veramente violato il principio di specificità dei motivi di appello.

il segretario dell'AFL

angelo galante

Coordinamento e realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Angelo Galante
Alberto Sansonetti
Angelo Marco Carrozzo
Lino Spedicato
Enzo Napolitano
Franco Perrone
Antonella Totaro Fila